

Documento a cura del DDM-GO (21 gennaio 2017) su

**Atto n. 382 “Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività” [delega ai sensi della legge 107, art. 1 comma 181, lett. g]**

Il DDM-GO, Docenti di Didattica della musica – Gruppo Operativo, analizzato il testo in oggetto, esprime un giudizio critico sull'**impostazione fortemente centralista** che emerge dal dispositivo normativo, in netto contrasto con le finalità applicative dell'Autonomia Scolastica, costitutive della legge 107/2015.

Ci pare inoltre che il testo insista in maniera **anacronistica, e perniciosamente divisiva, sulla doppia componente “conoscitiva” e “pratica” delle arti** (e della musica in particolare), quasi che il “pensare e fare artistico” possano essere considerati in modo disgiunto. Da anni avvertiamo della pericolosità di questa tendenza (di cui purtroppo anche la legge 107, comma 6, lett. c, porta traccia dove si parla di “*competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte [...]*”), tendenza che finisce impropriamente col separare il dato culturale dalla sua occorrenza concreta. Un approccio che consideriamo totalmente infondato sia sul piano delle scienze sociali, sia su quello propriamente dell'espressione artistica. A segnare la distanza da una aggiornata visione anche internazionale, non sorprende quindi che il testo della delega (nonché la relativa relazione illustrativa) **sia totalmente priva di riferimenti espliciti a una delle competenze chiave indicate nella Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12. 2006.**

Il testo manca così di cogliere l'occasione per declinare una competenza fondamentale per lo **sviluppo della creatività ed espressività consapevoli ai fini della prevenzione e del contrasto ai fenomeni di cyberbullismo e alle discriminazioni di genere.**

Tali premesse non consentono quindi, purtroppo, di apprezzare i pur buoni auspici ribaditi nel testo. Auspici che riguardano peraltro **contenuti già abbondantemente presenti in altri dispositivi normativi**, e che la delega rischia dunque di confondere tra più piani e materie.

Tuttavia, al fine di argomentare più puntualmente quanto sopra, si evidenziano nello specifico alcuni passaggi a nostro avviso fortemente critici quando non, in alcuni casi, scandalosamente inaccettabili.

## **CAPO I (Principi e finalità)**

### **• Art. 3 (I “temi della creatività”)**

Quelli elencati nell'articolo **non sono “temi della creatività”** bensì (come poi risulta dal testo stesso) **aree di sviluppo della creatività** (o *ambiti*). La differenza concettuale ci pare rilevante, poiché altrimenti si introducono elementi fuorvianti proprio ai fini della progettazione. È evidente infatti che i “temi” (piste di lavoro ecc.) debbano scaturire dalla progettazione autonoma di ogni scuola e non essere stabiliti a livello ministeriale. Si auspica conseguentemente la correzione di tutto l'articolato nei passaggi in cui siano impropriamente richiamati tali “temi”.

## CAPO II (Soggetti e organizzazione)

### • Art. 4 (Sistema coordinato di progettazione [...])

L'art. indica i "soggetti" coinvolti (dimenticando le Università) ma non i concreti strumenti operativi necessari a "realizzare un sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza e della pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curriculum di ciascun grado di istruzione del sistema nazionale di istruzione e formazione."

### • Art. 5 (Piano delle arti)

Tra le misure indicate dal piano, alcune (vedi lettere c, d, e, f) sono prerogativa di autonoma progettazione didattica da parte delle Istituzioni Scolastiche (comunque tra loro organizzate).

### • Art. 6 (Compiti dell'INDIRE)

Non può essere considerato compito dell'INDIRE "la realizzazione [...] delle attività riguardanti i temi della creatività" ma al più (come indicato) la loro "divulgazione" e il supporto alla progettazione mediante l'individuazione di strumenti mirati. Così come non rientra tra le finalità dell'Ente (comma 3) la "attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa [...]".

### • Art. 7 (Reti di scuole)

Gran parte delle "attività" indicate rientrano in quanto già previsto dalla normativa vigente. Pleonastico e fuorviante quindi ribadirlo. Preferibile sarebbe fornire strumenti e risorse a sostegno dei curricula a "curvatura" artistico-espressiva.

### • Art. 8 (Sistema formativo...)

Il "Piano nazionale di formazione adottato ogni tre anni con decreto del Ministro ai sensi del comma 124 della Legge 107/2015", oltre a porre tra le priorità la materia della delega, dovrebbe destinarvi specifici finanziamenti. È peraltro paradossale che non siano esplicitamente menzionate e valorizzate le risorse formative già esistenti e disponibili senza costi aggiuntivi per lo Stato (vedi ad esempio, nel settore dell'AFAM, i Dipartimenti di Didattica della Musica).

## CAPO III (Promozione dell'arte nel primo ciclo)

L'intero capo (a parte l'art. 11) non fa che assumere in gran parte quanto da anni già è possibile realizzare nel primo ciclo d'istruzione sulla base dei precedenti programmi e delle attuali indicazioni nazionali. Bene invece che sia posta attenzione alla formazione del personale chiamato a realizzare il curriculum, ma ciò per ora è demandato a ulteriore decretazione.

### • Art. 11 (Poli a orientamento artistico e performativo)

Rappresentano forse la vera novità introdotta dalla legge delega. Non tanto perché nell'ambito dell'Autonomia detti "poli" non possano essere già realizzati, ma in quanto la loro formalizzazione e codificazione può certo favorirne l'avvio. Tuttavia le risorse ad essi destinate sono talmente risibili (vedi art. 17) da rendere velleitario il pur apprezzabile proposito.

- **Art. 12 (Scuole secondarie di I grado a indirizzo musicale)** NB: leggi SMIM

Il **riequilibrio territoriale delle SMIM** è atteso da anni. Sarebbe anzitutto utile **capire chi si sia reso responsabile dell'attuale squilibrio** e perché, chiedendone conto. Si auspica comunque che la revisione del DM 201/'99 sia improntata a elementi di innovazione delle SMIM anche sotto il profilo organizzativo, ponendo attenzione al fatto che i programmi vigenti non vengano snaturati nelle finalità, nei principi metodologici e nei contenuti, in gran parte a tutt'oggi apprezzabili.

#### **CAPO IV ("Secondo ciclo" e "filiera artistico-musicale")**

- **Art. 13 (Promozione della pratica artistica e musicale [...] secondo grado)**

Tra le risorse destinate è individuata una quota del 5% della dotazione organica per il potenziamento, il quale attualmente è prevalentemente utilizzato per la copertura di docenti assenti. Riteniamo piuttosto che la valorizzazione dell'espressività dei giovani, più che essere perseguita coattamente imponendo cattedre, possa realizzarsi valorizzando anzitutto le realtà e i docenti già attivi in questo campo, docenti che da anni hanno colto l'importanza di un innovato approccio didattico generale e interdisciplinare.

Appare inoltre strano che proprio a questa fascia d'età non siano indirizzati specifici **progetti tesi alla valorizzazione della tecnologia nell'ambito della creatività artistica anche ai fini della gestione dei rapporti sociali e della cittadinanza attiva** (vedi cyberbullismo ecc.).

- **Art. 14 (Licei musicali e coreutici)**

La rimodulazione prevista dal comma 1 è di fatto già possibile. Manca invece un inquadramento delle diverse professioni musicali che consentirebbe una chiara pianificazione dei quadri orari (come per il Liceo artistico) in specifici indirizzi. L'attuale assetto consente nei fatti lo sviluppo di professionalità nella sola dimensione *artistico interpretativa*, escludendo profili ad **indirizzo compositivo, tecnologico e musicologico-scientifico**. Conseguentemente (comma 2), non ha ragione d'essere una pianificazione del numero delle "specialità strumentali" in assenza del suddetto riordino.

Il Comma 3, a parte la richiesta di sapore tardo ottocentesco e prettamente sindacale che nulla ha a che vedere con la materia della delega, istituisce il docente di "Tecniche di accompagnamento alla Danza (A59)" non previsto dai quadri orari dei Licei Coreutici e che, a regime, comporterà annualmente quasi il triplo delle risorse destinate all'intera delega, in quanto:

- a) la compresenza di cui si parla è quantificabile in **57 ore settimanali per ogni sezione** (ossia le 5 classi liceali di un corso, dalla I alla V), vale a dire (diviso 18 ore) per un totale di ben **3 cattedre per ogni sezione di Liceo coreutico**
- b) calcolando il **costo medio di un docente intorno ai 35.000 € annui** "lordo Stato" (come si legge nella relazione tecnica di altre deleghe), e considerato che le sezioni di Liceo Coreutico sono (per ora...) quasi una cinquantina in Italia
- c) il costo finale per lo Stato sarà di **almeno 5 milioni di € all'anno**.

- **Art. 15 (Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale)**

Il riordino della "filiera", per quanto concerne la formazione musicale di base, sembra orientato più a salvaguardare i giovani "talenti", e connesse "abilità tecniche" (come se le abilità di pensiero rappresentassero invece un vulnus), che non a delineare un più vasto quadro delle competenze in campo artistico. Tale approccio rispecchia l'idea, già evidenziata per i Licei musicali, che l'unica prospettiva professionale in ambito artistico e della creatività sia quella dello "strumentista virtuoso". Ciò è avulso da una progettualità che interesserebbe invece davvero l'intera "filiera" con riferimento alle possibili "professioni musicali": vecchie e nuove.

Peraltro l'articolo 15 (come molti altri) prospetta soluzioni che possono essere già realizzate con la normativa vigente: a partire dai protocolli di rete, la realizzazione di curricula verticali, di scambi, realizzazione di progetti produttivi congiunti ecc.

Preoccupa infine l'idea (di nuovo centralista) che **in spregio all'autonomia sancita dal DPR 132/2003**, invece di perseguire **l'organica attuazione della riforma L 508/1999 con adeguate risorse**, si torni a prevedere indicazioni ministeriali relativamente a prove d'accesso dei corsi propedeutici e dei corsi di I livello del settore AFAM, subordinando peraltro a detti livelli d'accesso i piani di studio degli Licei musicali (comma 7).

- **Art. 17 (Copertura finanziaria e fabbisogno di organico)**

Come accennato in precedenza le **risorse indicate risultano totalmente inadeguate** in relazione ai propositi della delega, e ancor più inaccettabili se si considera la **scandalosa (non) previsione del costo di ca 5 mln di € comportato dall'Art. 14, comma 3**.

### *Nota conclusiva*

Da ultimo non si comprende la ragione della mancata azione di coordinamento tra l'elaborazione del testo normativo proposto dal Governo e la concomitante attività parlamentare. Presso la 7a Commissione del Senato, infatti, è depositata da quasi tre anni (ossia all'indomani della scomparsa del M° Abbado) una proposta di legge sottoscritta da tutte le forze politiche (AS 1365, a prima firma Ferrara) che tratta gran parte dei contenuti della delega. L'elaborazione di quella proposta di legge è il risultato di un ampio confronto e della condivisione partecipata tra i principali attori interessati (tra i quali il Forum Nazionale per l'Educazione musicale), i quali invece non sono stati minimamente coinvolti nella scrittura della delega in oggetto, con le conseguenti criticità qui evidenziate.

*I Docenti di Didattica della Musica – Gruppo Operativo (DDM-GO)*